

DELIBERAZIONE 13 APRILE 2022

176/2022/R/GAS

**DETERMINAZIONE DELLE COMPONENTI CCR E DEL CORRISPETTIVO UNITARIO
VARIABLE CRV^{OS}, A PARTIRE DAL 1 OTTOBRE 2022 FINO AL 30 SETTEMBRE 2023**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1200^a bis riunione del 13 aprile 2022

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge 125/07);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 (di seguito: d.l. milleproroghe);
- la legge 26 febbraio 2021, n. 21 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183;
- il decreto del Ministro della Transizione Ecologica (di seguito: Ministro) 14 marzo 2022;
- Il decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 138 del 1° aprile 2022 (di seguito: decreto 138/22);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 maggio 2013, 196/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 196/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2016, 166/2016/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2017, 108/2017/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2017, 227/2017/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 1° febbraio 2018, 51/2018/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 219/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 219/2018/R/GAS);

- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2018, 366/2018/R/com recante “Armonizzazione e semplificazione delle schede di confrontabilità per i clienti finali domestici del Codice di condotta commerciale” (di seguito: deliberazione 366/2018/R/com) ed in particolare il suo allegato A “Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali” (di seguito: Codice di condotta commerciale) come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/GAS e il relativo allegato (di seguito: RAST);
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2019, 112/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 112/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2020, 84/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 133/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 133/2021/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 aprile 2022, 165/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 165/2022/R/gas);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
- il vigente testo della Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il 5° periodo di regolazione 2020-2023 (di seguito: RTTG).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge 481/95, l’Autorità è investita di una generale funzione di regolazione finalizzata alla promozione della concorrenza e dell’efficienza nell’offerta dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale;
- l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, come modificato dalla legge 125/07, prevede, tra l’altro, che l’Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali e definisca prezzi di riferimento che le imprese di vendita sono tenute a inserire nelle proprie offerte commerciali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità “*a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi*”;
- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio;
- il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1) apporta modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11, prevedendo che, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07 “*per i soli clienti domestici*”;
- la legge 124/17, all’articolo 1, così come modificata dal d.l. milleproroghe:

- comma 59, fissa il superamento del servizio di tutela e, quindi, della disciplina relativa alla definizione dei prezzi di riferimento da parte dell’Autorità per i clienti domestici di gas naturale (servizio di tutela) a far data dall’1 gennaio 2023;
- comma 60-*bis*, prevede che il Ministro adotti, sentite l’Autorità e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto atto a definire le modalità e i criteri per un ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel mercato libero.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- relativamente alle condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio, il TIVG prevede, tra l’altro, all’articolo 6bis:
 - che la componente *CCR* sia calcolata considerando i rischi connessi all’approvvigionamento di gas all’ingrosso, identificati come:
 - i. *rischio profilo*, relativo al differenziale giornaliero, a parità di volumi complessivi, tra i volumi prelevati e i volumi (piatti) implicitamente assunti per il calcolo della componente $C_{MEM,i}$;
 - ii. *rischio eventi climatici invernali*, relativo alla variazione del livello dei volumi forniti in esito al verificarsi di temperature invernali particolarmente rigide o particolarmente miti;
 - iii. *rischio livello*, relativo alla variazione del livello dei volumi forniti in esito, ad esempio, all’uscita dei clienti dal servizio di tutela;
 - iv. *rischio bilanciamento*: relativo all’eventuale onere che il venditore sostiene in relazione alla corretta programmazione dei volumi giornalmente forniti;
 - v. *rischio pro die*, relativo alle attuali modalità di attribuzione dei consumi ai fini della fatturazione ai clienti finali;
 - per il *rischio profilo* e il *rischio eventi climatici invernali* l’applicazione di un parametro correttivo X per tener conto dei costi di stoccaggio come rilevati nelle procedure di conferimento stagionale e del differenziale stagionale delle quotazioni invernali ed estive del gas naturale;
- con riferimento alla componente *CCR*, la deliberazione 133/2020/R/GAS ha confermato i criteri allora vigenti per il calcolo dei rischi sopra richiamati e che tengono conto per:
 - il *rischio profilo*, del differenziale giornaliero tra i volumi prelevati e i volumi (piatti) impliciti nel calcolo della componente $C_{MEM,i}$, valorizzato al prezzo medio del mercato spot (SAP) degli ultimi tre anni termici, ponderata sui prelievi mensili medi dello stesso periodo;
 - il *rischio eventi climatici invernali*, dell’extra-costi dovuto al verificarsi di:
 - i. situazioni meteorologiche particolarmente rigide e valorizzato considerando la differenza tra il prezzo di sbilanciamento in caso di emergenza e il prezzo

- spot* atteso al PSV, applicato per un periodo di una settimana ai volumi eccedenti quelli previsti in condizioni climatiche medie e ipotizzando una probabilità del loro verificarsi del 5%;
- ii. situazioni meteorologiche particolarmente miti e valorizzato considerando la differenza rilevata al PSV tra le quotazioni a termine relative al prezzo invernale e i prezzi *day-ahead* rilevabili in occasione dell'effettivo verificarsi di temperature invernali particolarmente miti, utilizzando a tal fine i valori relativi all'anno termico 2014-2015 e la probabilità del loro verificarsi;
- il *rischio profilo* e il *rischio eventi climatici invernali*, degli esiti delle aste per l'assegnazione della capacità di stoccaggio, secondo la formula attualmente prevista dal TIVG;
 - il *rischio livello*, della media dei valori, relativi agli ultimi due anni termici disponibili, della differenza, rilevata al PSV e definita su base trimestrale, tra il prezzo *forward* e il prezzo *day-ahead* del gas, ponderata sui volumi di ciascun trimestre; tale prezzo così determinato è applicato alla stima della variazione della quantità di gas fornito (ad esempio per la perdita di clienti);
 - il *rischio bilanciamento*, del differenziale tra il prezzo di sbilanciamento e il prezzo considerato per il calcolo del *rischio profilo*, considerando una probabilità di sbilanciamento pari al 10%, nonché il valore vigente dello *small adjustment*;
 - il *rischio pro die*, del differenziale atteso dei prezzi del gas tra il periodo invernale e il periodo estivo, ipotizzando che le attuali modalità di lettura dei consumi e fatturazione, in base alle quali a oggi ci sono consumi dei periodi a prezzi più elevati che vengono fatturati in periodi caratterizzati da prezzi più bassi, comportino un'attribuzione piatta dei volumi in corso d'anno, tenuto conto, come ricordato, della valorizzazione stagionale della componente *CRV^{OS}*;
 - il TIVG prevede, all'articolo 6bis, comma 3, che la componente *CCR* sia aggiornata entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno termico successivo;
 - in data 21 marzo 2022 si sono concluse le procedure di conferimento della capacità di stoccaggio per il servizio di punta con iniezione stagionale con un livello di conferimento che può considerarsi irrilevante rispetto alle esigenze di riempimento dello stoccaggio;
 - con il decreto 138/22 il Ministro ha previsto meccanismi che favoriscano l'effettiva iniezione del gas in stoccaggio;
 - con la deliberazione 165/2022/R/gas l'Autorità ha dato una prima attuazione alle disposizioni ministeriali in materia di allocazione della capacità di stoccaggio per l'anno termico 2022/2023 prevedendo, tra l'altro, l'applicazione di un premio da riconoscere in funzione della giacenza di stoccaggio realizzata con riferimento alle capacità conferite in esito al medesimo provvedimento; e che in esito all'allocazione delle predette capacità potrebbero sorgere ulteriori oneri afferenti il conto oneri di stoccaggio alimentato con il corrispettivo *CRV^{OS}*.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- le analisi condotte sugli elementi a disposizione non fanno emergere elementi nuovi o comunque significativi con riferimento alla componente *CCR*, tali da giustificare una modifica dei criteri vigenti, fatto salvo per l'aggiornamento:
 - del rischio *pro die*, in relazione alla rivalutazione dei volumi invernali potenzialmente oggetto di fatturazione nel periodo estivo che tenga conto di una distribuzione uniforme delle letture con le tempistiche attualmente previste;
 - del rischio *livello* sulla base di una stima della riduzione dei volumi del servizio di tutela;
 - del rischio *bilanciamento*, in considerazione del fatto che il nuovo assetto definito dalla disciplina del *settlement*, entrata in vigore l'1 gennaio 2020, annulla le incertezze connesse al bilanciamento dei prelievi dei clienti misurati con frequenza inferiore al mese in quanto prevede che il quantitativo da approvvigionare che rileva ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento, sia indicato dall'impresa maggiore di trasporto.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la RTTG al comma 36.1, lettera g), istituisce il corrispettivo *CRV^{os}* a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore correttivo dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio, della copertura dei costi riconosciuti per tale servizio anche in caso di una sua valorizzazione al di sotto del ricavo tariffario ammissibile, nonché del conguaglio dei costi di ripristino;
- per il periodo di applicazione, 1° ottobre 2022 – 31 marzo 2023, il valore di tale corrispettivo deve essere calcolato sulla base delle stime più aggiornate degli oneri di cui al comma 36.1, lettera g), della RTTG, mentre per il periodo 1° aprile 2022 – 30 settembre 2022 tale valore è stato azzerato.

RITENUTO CHE:

- le condizioni economiche del servizio di tutela debbano essere determinate con riferimento al periodo 1 ottobre 2022 fino al 30 settembre 2023 anche in ragione della loro potenziale rilevanza per le eventuali misure di transizione funzionali a consentire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, fermo restando il termine di cessazione della suddetta disciplina che, ai sensi della novellata legge 124/17, avrà luogo a partire dal gennaio 2023;
- sia necessario confermare gli attuali criteri di calcolo della componente *CCR*, in base ai quali risulta:
 - un rischio *livello* posto pari a zero, in quanto l'aumento dei prezzi spot rispetto ai prezzi a termine nel periodo in esame avrebbe comportato valori negativi del corrispettivo; ;

- un *rischio pro-die* pari a 0,662477 €/GJ;
- un *rischio bilanciamento* pari a 0 €/GJ, in ragione dell’azzeramento della probabilità di sbilanciamento derivante dal nuovo assetto previsto dalla riforma del *settlement*;
- un *rischio profilo* pari a 0,036177 €/GJ;
- un *rischio eventi climatici* pari a 0,047443 €/GJ;
- in conseguenza delle disposizioni del decreto 138/22 sopra richiamate, sia necessario calcolare il parametro correttivo X di cui all’articolo 6bis del TIVG assumendo pari a zero la differenza fra costo dello stoccaggio e differenziali di prezzo stagionali;
- sia quindi opportuno valorizzare la componente CCR, per l’anno termico 2022/2023, secondo i criteri di cui all’articolo 6bis del TIVG, come segue:
 - nel semestre invernale pari a 1,182573 €/GJ;
 - nel semestre estivo pari a 1,167471 €/GJ;
- sia infine necessario determinare il valore del corrispettivo CRV^{OS}, di cui al comma 36.1, lettera g), della RTTG per il successivo periodo di applicazione 1 ottobre 2022 – 31 marzo 2023, fatte salve le modifiche al medesimo corrispettivo e nel periodo indicato che dovessero rendersi necessarie in esito alle procedure di conferimento di cui alla deliberazione 165/2022/R/gas

DELIBERA

1. di sostituire, la Tabella 9 del TIVG secondo quanto di seguito indicato:

Tabella n. 9 – Componente CCR

Valori in €/GJ		
<i>Da 01/10/13 a 31/03/14</i>	<i>Da 01/04/14 a 30/09/14</i>	
0,816867	0,782609	
<i>Da 01/10/14 a 31/03/15</i>	<i>Da 01/04/15 a 30/09/15</i>	
0,722248	0,707268	
<i>Da 01/10/15 a 31/03/16</i>	<i>Da 01/04/16 a 30/09/16</i>	
0,723980	0,701264	
<i>Da 01/10/16 a 31/03/17</i>	<i>Da 01/04/17 a 30/09/17</i>	<i>Da 01/10/17 a 31/12/17</i>
0,750619	0,728945	0,750619
<i>Da 01/01/18 a 31/03/18</i>	<i>Da 01/04/18 a 30/09/18</i>	
0,767231	0,725681	
<i>Da 01/10/18 a 31/03/19</i>	<i>Da 01/04/19 a 30/09/19</i>	
0,782530	0,741782	
<i>Da 01/10/19 a 31/03/20</i>	<i>Da 01/04/20 al 30/09/20</i>	
0,760569	0,743381	
<i>Da 01/10/20 a 31/03/21</i>	<i>Da 01/04/21 al 30/09/21</i>	

0,786381	0,778813
<i>Da 01/10/21 a 31/03/22</i>	<i>Da 01/04/22 al 30/09/22</i>
0,889393	0,889971
<i>Da 01/10/22 a 31/03/23</i>	<i>Da 01/04/23 al 30/09/23</i>
1,182573	1,167471

2. di fissare per il periodo 1° ottobre 2022 – 31 marzo 2023, il valore del corrispettivo *CRV^{OS}* di cui al comma 36.1, lettera g), della RTTG pari a 0,0243 €/Smc, nei termini di cui in motivazione;
3. di prevedere che, ai fini del calcolo della stima della spesa annua riferita ai clienti del settore del gas naturale di cui all'articolo 17 del Codice di condotta commerciale nonché della spesa annua stimata delle offerte di gas naturale pubblicate sul Portale Offerte, fino al 30 giugno 2022, continuino a essere utilizzati, con riferimento al IV trimestre 2022 e al I trimestre 2023, i valori della componente CCR riferiti al periodo invernale (1 ottobre 2021 – 31 marzo 2022) di cui alla deliberazione 133/2021/R/gas e che i nuovi valori della componente CCR di cui alla presente deliberazione siano utilizzati a partire dall'1 luglio 2022;
4. di pubblicare la presente deliberazione e il TIVG, come risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

13 aprile 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini